



Classi delle lauree magistrali o specialistiche e abilitazioni professionali accesso carriera funzionari tecnici

L'Ufficio Relazioni Sindacali ha trasmesso copia del G. U. - Serie Generale- n. 229 del 24 settembre 2021, che reca la pubblicazione del Decreto Ministro dell'Interno 29 luglio 2021, relativo alla individuazione delle classi delle lauree magistrali o specialistiche e abilitazioni professionali per l'accesso alle carriere dei funzionari tecnico della Polizia di Stato.

Ministero dell'Interno



Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Ufficio V - Relazioni sindacali della Polizia di Stato

Prot.: 0004739 del 28/09/2021 Uscita Cod. Amm. m_it

Data: 28/09/2021 10:49:20

SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 162° - Numero 229

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 24 settembre 2021

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

Ministero dell'interno

DECRETO 29 luglio 2021.

Classi delle lauree magistrali o specialistiche e abilitazioni professionali per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici di polizia; classi delle lauree triennali, magistrali e specialistiche per l'ammissione allo scrutinio per merito comparativo per la promozione a ispettore superiore tecnico; classi delle lauree triennali per le quali è riconosciuto il conseguimento di crediti formativi universitari durante il corso di formazione iniziale per vice ispettore tecnico. (21A05580).

Pag. 103

Seguono le pagine della GU di interesse.

Pag. 1/7

Roma, 28 settembre 2021

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 29 luglio 2021.

Classi delle lauree magistrali o specialistiche e abilitazioni professionali per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici di polizia; classi delle lauree triennali, magistrali e specialistiche per l'ammissione allo scrutinio per merito comparativo per la promozione a ispettore superiore tecnico; classi delle lauree triennali per le quali è riconosciuto il conseguimento di crediti formativi universitari durante il corso di formazione iniziale per vice ispettore tecnico.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, recante «Ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse» e, in particolare, l'art. 5, comma 2, che stabilisce che per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie, in qualunque forma giuridica svolta, è necessaria l'iscrizione al rispettivo albo;

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica» e, in particolare, l'art. 25-bis, commi 8 e 8-bis, concernenti il corso di formazione cui sono avviati i vincitori del concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico della Polizia di Stato, e l'art. 31-bis, relativo ai requisiti di accesso allo scrutinio per merito comparativo per la promozione alla qualifica di ispettore superiore tecnico, che rinviando, tra l'altro, ad un decreto del Ministro dell'interno l'individuazione dei corsi di laurea magistrale e specialistica e di laurea triennale per le finalità ivi previste e sopra richiamate, secondo i criteri dell'art. 4, comma 2, del regolamento approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270;

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, recante «Ordinamento della professione di psicologo»;

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante «Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78» e, in particolare, l'art. 29, comma 1, che stabilisce che la carriera dei funzionari tecnici di Polizia con sviluppo dirigenziale si distingue nei ruoli degli ingegneri, dei fisici, dei chimici, dei biologi e degli psicologi e l'art. 31, che disciplina l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici di polizia mediante concorso pubblico rinviando ad un decreto del Ministro dell'interno l'individuazione dei corsi delle lauree magistrali e specialistiche e le abilitazioni professionali, ove previste dalla legge, per le finalità ivi previste e sopra richiamate;

Visto il decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, recante «Disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali» convertito dalla legge 11 luglio 2003, n. 170;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, recante «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;


Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 4 ottobre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 ottobre 2000, n. 249 - Supplemento ordinario - n. 175, concernente la ridefinizione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari, la definizione delle relative declaratorie dei contenuti, nonché la determinazione delle affinità e delle corrispondenze tra i vecchi e i nuovi settori;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, recante «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei», che ha sostituito il precedente decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, con il quale sono state introdotte le lauree magistrali, e, in particolare, l'art. 4, che prevede, tra l'altro, il raggruppamento in classi di appartenenza dei corsi di studio dello stesso livello assegnando, all'interno della stessa classe, il medesimo valore legale dei titoli di studio conseguiti e, in particolare, il comma 2, nella parte in cui prevede che le classi di corsi di studio sono individuate da uno o più decreti ministeriali;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 luglio 2007, n. 155, di determinazione delle classi delle lauree universitarie;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 luglio 2007, n. 157, di determinazione delle classi di laurea magistrale;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 26 luglio 2007 di attuazione dei decreti ministeriali in data 16 marzo 2007 (classi di laurea e di laurea magistrale), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 ottobre 2007, n. 246, e recante la definizione delle linee guida per l'istituzione e l'attivazione da parte delle Università dei corsi di studio e, in particolare, l'allegato 2 che individua la corrispondenza tra le classi di laurea e di laurea magistrale relative al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e le classi di laurea e laurea specialistica relative al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;



Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dell'8 gennaio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 maggio 2009, n. 122, di determinazione delle classi di laurea magistrale delle professioni sanitarie;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009, recante «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 ottobre 2009, n. 233, che ha sostituito il decreto interministeriale 5 maggio 2004;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 19 febbraio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 maggio 2009, n. 119 recante «Determinazione delle classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 18 dicembre 2014, recante l'individuazione delle classi di laurea richieste per la partecipazione ai concorsi per l'accesso al ruolo dei commissari ed ai ruoli dei direttori tecnici della Polizia di Stato;

Visti i decreti del Ministro della salute del 23 marzo 2018 pubblicati sulle gazzette ufficiali 4 giugno 2018, n. 127, 5 giugno 2018, n. 128 e 6 giugno 2018, n. 129, recanti rispettivamente «Ordinamento della professione di psicologo», «Ordinamento della professione di chimico e fisico» e «Ordinamento della professione di biologo»;

Ritenuto di dover adottare, ai fini di una disciplina organica e sistematica, un unico provvedimento per determinare le classi delle lauree triennali, magistrali o specialistiche e le abilitazioni professionali per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato, le classi delle lauree triennali per il conseguimento delle quali sono acquisiti crediti formativi universitari durante il corso di formazione, di durata non inferiore a due anni, per l'accesso, da concorso pubblico, alla qualifica di vice ispettore tecnico, nonché le classi delle lauree triennali, magistrali o specialistiche utili per l'ammissione allo scrutinio per merito comparativo per la promozione a ispettore superiore tecnico;

Ritenuto altresì, di dover determinare per classi di laurea, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del regolamento approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, anche i corsi di laurea magistrale o specialistica necessari per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici di polizia;

Acquisito il parere delle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce, nell'ambito delle classi di laurea triennale, magistrale o specialistica individuate con i decreti ministeriali adottati in attuazione dell'art. 4, comma 2, del regolamento approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270:

a) le classi delle lauree magistrali o specialistiche e le abilitazioni professionali, ove previste dalla legge, per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici di polizia, ai sensi dell'art. 31, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;

b) le classi delle lauree triennali per il conseguimento delle quali sono acquisiti crediti formativi universitari durante il corso di formazione per l'accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico, della durata non inferiore a due anni, cui sono avviati i vincitori del concorso pubblico ai fini della formazione tecnico-professionale per l'assolvimento delle specifiche funzioni inerenti ai profili professionali per i quali è stato indetto il concorso, ai sensi dell'art. 25-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982;

c) le classi delle lauree triennali, magistrali o specialistiche utili per l'ammissione allo scrutinio per merito comparativo per la promozione a ispettore superiore tecnico, ai sensi dell'art. 31-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982.

Art. 2.

Classi delle lauree magistrali o specialistiche e abilitazioni professionali per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici di polizia


1. Il possesso di una laurea magistrale o specialistica, appartenente ad una delle classi indicate nella Tabella A allegata, che è parte integrante del presente decreto, costituisce requisito per la partecipazione al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera dei funzionari tecnici di polizia, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 334 del 2000.

2. Ai fini di cui al comma 1, i candidati, con riferimento ai ruoli dei biologi, dei chimici e degli psicologi della carriera dei funzionari tecnici, devono essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio delle professioni, rispettivamente, di biologo, chimico e psicologo, prevista, ai sensi delle specifiche norme di settore, per l'esercizio delle relative professioni.

Art. 3.

Riconoscimento di crediti formativi universitari conseguiti durante il corso di formazione per l'accesso al ruolo degli ispettori tecnici

1. Il corso di formazione di durata non inferiore a due anni, cui sono avviati i vincitori del concorso pubblico per vice ispettori tecnici della polizia di Stato, è preordi-



nato anche all'acquisizione di crediti formativi universitari per il conseguimento di una delle specifiche lauree triennali di cui alla Tabella B - Parte 1, allegata, che è parte integrante del presente decreto.

Art. 4.

Classi di laurea per l'ammissione allo scrutinio per merito comparativo per la promozione a ispettore superiore tecnico nel ruolo degli ispettori tecnici

1. Per l'ammissione allo scrutinio per merito comparativo per l'accesso alla qualifica di ispettore superiore tecnico, ai sensi dell'art. 31-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982, è richiesto il possesso di una delle lauree triennali, magistrali o specialistiche appartenenti alle classi di laurea indicate nella Tabella B - Parte 2, allegata, che è parte integrante del presente decreto.

Art. 5.

Verifiche

1. Con decreto del Ministro dell'interno è aggiornato, in relazione alle eventuali evoluzioni dell'ordinamento universitario e delle professioni, nonché delle esigenze di funzionalità dell'amministrazione, l'elenco dei titoli di studio universitari di cui alle Tabelle A e B allegate al presente decreto nonché delle abilitazioni professionali necessarie per l'esercizio delle professioni svolte.

Art. 6.

Disposizione transitoria

1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai concorsi già banditi alla data di entrata in vigore.

Art. 7.

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 18 dicembre 2014, recante l'individuazione delle classi di laurea richieste per la partecipazione ai concorsi per l'accesso ai ruoli dei commissari e dei direttori tecnici della polizia di Stato.

Art. 8.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2021

Il Ministro: LAMORGESE

Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2021, foglio n. 2667

Tabella A
(articolo 2, comma 1)

CLASSI DELLE LAUREE MAGISTRALI O SPECIALISTICHE PER L'ACCESSO ALLA CARRIERA DEI FUNZIONARI TECNICI DI POLIZIA

Ruolo degli ingegneri

Settore polizia scientifica:

informatica (LM-18), 23/S;
ingegneria dell'automazione (LM-25), 29/S;
ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27), 30/S;
ingegneria elettronica (LM-29), 32/S;
ingegneria informatica (LM-32), 35/S;
sicurezza informatica (LM-66), 23/S,

settore telematica:

informatica (LM-18), 23/S;
ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27), 30/S;
ingegneria elettronica (LM-29), 32/S;
ingegneria informatica (LM-32), 35/S;
sicurezza informatica (LM-66), 23/S;

settore accasermamento:

architettura e ingegneria edile-architettura (LM-4), architettura e ingegneria edile 4/S;

ingegneria civile (LM-23), 28/S;
ingegneria dei sistemi edilizi (LM-24), ingegneria civile 28/S;
ingegneria della sicurezza (LM-26), ingegneria civile 28/S;

settore motorizzazione:

ingegneria aerospaziale e astronautica (LM-20), 25/S;
ingegneria dell'automazione (LM-25), 29/S;
ingegneria elettrica (LM-28), 31/S;
ingegneria meccanica (LM-33), 36/S.

Ruolo dei fisici

Settore polizia scientifica:


fisica (LM-17), 20/S;
informatica (LM-18), 23/S;
ingegneria informatica (LM-32), 35/S;
ingegneria meccanica (LM-33), 36/S;
matematica (LM-40), 45/S;
scienza e ingegneria dei materiali (LM-53), 61/S;

settore telematica:

fisica (LM-17), 20/S;
informatica (LM-18), 23/S;
ingegneria dell'automazione (LM-25), 29/S;
ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27), 30/S;
ingegneria elettronica (LM-29), 32/S;
ingegneria informatica (LM-32), 35/S;
sicurezza informatica (LM-66), 23/S;

settore equipaggiamento:

fisica (LM-17), 20/S;
ingegneria gestionale (LM-31), 34/S;
scienza e ingegneria dei materiali (LM-53), 61/S;
scienze chimiche (LM-54), 62/S;



scienze dell'economia (LM-56), 64/S;
 scienze e tecnologie della chimica industriale (LM-71), 81/S.

Ruolo dei chimici:
 farmacia e farmacia industriale (LM-13), 14/S;
 scienze chimiche (LM-54), 62/S;
 scienze e tecnologie della chimica industriale (LM-71), 81/S.

Ruolo dei biologi:
 biologia (LM-6), 6/S;
 biotecnologie agrarie (LM-7), 7/S;
 biotecnologie industriali (LM-8), 8/S;
 biotecnologie mediche, veterinarie, e farmaceutiche (LM-9), 9/S.

Ruolo degli psicologi:
 psicologia (LM-51), 58/S.

Tabella B - Parte 1
(articolo 3)

CLASSI DELLE LAUREE TRIENNALI PER LE QUALI
 IL CORSO DI FORMAZIONE DI CUI ALL'ART. 25-BIS,
 COMMA 8, DEL D.P.R. 24 APRILE 1982, N. 337
 CONSENTE L'ACQUISIZIONE DEI CREDITI FORMATIVI

Settore polizia scientifica

Chimico-biologico:

biotecnologie (L-2);
 scienze biologiche (L-13);
 scienze e tecnologie chimiche (L-27);

Elettronico-informatico:

ingegneria dell'informazione (L-8);
 scienze e tecnologie informatiche (L-31);

Balistico:

ingegneria industriale (L-9);
 scienze e tecnologie fisiche (L-30);
 scienze matematiche (L-35).

Settore telematica:

ingegneria dell'informazione (L-8);
 scienze e tecnologie informatiche (L-31).

Motorizzazione:

ingegneria industriale (L-9).

Settore equipaggiamento:

ingegneria industriale (L-9);
 scienze e tecnologie chimiche (L-27).

Settore accasermamento:

ingegneria civile e ambientale (L-7);
 scienze dell'architettura (L-17);
 scienze e tecniche dell'edilizia (L-23).

Settore sicurezza cibernetica:

ingegneria dell'informazione (L-8);
 scienze e tecnologie informatiche (L-31).

Settore supporto logistico-amministrativo:

ingegneria dell'informazione (L-8);
 ingegneria industriale (L-9);
 scienze giuridiche (L-14);
 scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36);
 scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione (L-16);
 scienze dell'economia e della gestione aziendale (L-18).

Tabella B - Parte 2
(articolo 4)


CLASSI DELLE LAUREE TRIENNALI, MAGISTRALI
 O SPECIALISTICHE PER L'ACCESSO ALLO SCRUTINIO
 PER MERITO COMPARATIVO PER LA PROMOZIONE
 ALLA QUALIFICA DI ISPETTORE SUPERIORE TECNICO
 DELLA POLIZIA DI STATO

Lauree triennali:

biotecnologie (L-2);
 ingegneria civile e ambientale (L-7);
 ingegneria dell'informazione (L-8);
 ingegneria industriale (L-9);
 scienze biologiche (L-13);
 scienze giuridiche (L-14);
 scienze della difesa e della sicurezza (DS-1);
 scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione (L-16);
 scienze dell'architettura (L-17);
 scienze dell'economia e della gestione aziendale (L-18);
 scienze e tecniche dell'edilizia (L-23);
 scienze e tecniche psicologiche (L-24);
 scienze e tecnologie chimiche (L-27);
 scienze e tecnologie farmaceutiche (L-29);
 scienze e tecnologie fisiche (L-30);
 scienze e tecnologie informatiche (L-31);
 tecnologia per l'ambiente e la natura (L-32);
 scienze economiche (L-33);
 scienze geologiche (L-34);
 scienze matematiche (L-35);
 scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36);
 statistica (L-41);
 professioni sanitarie infermieristiche (L/SNT1);
 professioni sanitarie della riabilitazione (L/SNT2);
 professioni sanitarie tecniche (L/SNT3);
 professioni sanitarie della prevenzione (L/SNT4).

Lauree magistrali o specialistiche:

giurisprudenza (LMG01), scienze giuridiche (LM SC-GIUR),
 22/S, teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica
 (102/S);
 architettura e ingegneria edile-architettura (LM-4), architettura
 e ingegneria edile 4/S;
 biologia (LM-6), 6/S;
 biotecnologie agrarie (LM-7), 7/S;
 biotecnologie industriali (LM-8), 8/S;
 biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche (LM-9), 9/S;
 farmacia e farmacia industriale (LM-13), 14/S;
 fisica (LM-17), 20/S;
 informatica (LM-18), 23/S;
 ingegneria aerospaziale e astronautica (LM-20), 25/S;
 ingegneria chimica (LM-22), 27/S;
 ingegneria civile (LM-23), 28/S;
 ingegneria dei sistemi edilizi (LM-24), ingegneria civile 28/S;
 ingegneria dell'automazione (LM-25), 29/S;
 ingegneria della sicurezza (LM-26);
 ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27), 30/S;
 ingegneria elettrica (LM-28), 31/S;
 ingegneria elettronica (LM-29), 32/S;
 ingegneria gestionale (LM-31), 34/S;
 ingegneria informatica (LM-32), 35/S;
 ingegneria meccanica (LM-33), 36/S;
 ingegneria per l'ambiente e il territorio (LM-35), 35/S;
 matematica (LM-40), 45/S;
 psicologia (LM-51), 58/S;



scienza e ingegneria dei materiali (LM-53), 61/S;
scienze chimiche (LM-54), 62/S;
scienze dell'economia (LM-56), 64/S;
scienze della politica (LM-62), 70/S;
scienze delle pubbliche amministrazioni (LM-63), 71/S;
sicurezza informatica (LM-66), 23/S;
scienze e tecnologie della chimica industriale (LM-71), 81/S.

21A05580

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 6 settembre 2021.

Programmazione per l'accesso alle scuole di specializzazione per le professioni legali anno accademico 2021/2022.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», come da ultimo modificato dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12 e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca (MUR), al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, recante «Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento» e, in particolare, il capo III;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli ordinamenti didattici universitari» e, in particolare, l'art. 4, comma 1;

Visto il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, recante «Modifica alla disciplina del concorso per uditori giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali, a norma dell'art. 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127»;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del predetto decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, che stabilisce che «il numero dei laureati da ammettere alla scuola, è determinato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il

Ministro di grazia e giustizia, in misura non inferiore al dieci per cento del numero complessivo di tutti i laureati in giurisprudenza nel corso dell'anno accademico precedente, tenendo conto, altresì, del numero dei magistrati cessati dal servizio a qualunque titolo nell'anno precedente aumentato del venti per cento del numero di posti resisi vacanti nell'organico dei notai nel medesimo periodo, del numero di abilitati alla professione forense nel corso del medesimo periodo e degli altri sbocchi professionali da ripartire per ciascuna scuola e delle condizioni di ricettività delle scuole»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della giustizia, 21 dicembre 1999, n. 537, e successive modificazioni, recante il regolamento sull'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali e, in particolare, l'art. 3, comma 1, che prescrive che «il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali è determinato annualmente con decreto ai sensi dell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo n. 398 del 1997»;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera d);

Vista la legge 25 luglio 2005, n. 150, recante delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di Presidenza, della Corte dei conti e il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico e, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettera b, n. 1), in forza del quale «il numero dei laureati da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali sia determinato, fermo restando quanto previsto nel comma 5 dell'art. 16 del decreto 17 novembre 1997, n. 398, in misura non superiore a dieci volte il maggior numero dei posti considerati negli ultimi tre bandi di concorso per uditori giudiziari»;

Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, recante «Nuova disciplina in materia di accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150» e, in particolare, l'art. 2;

Visto il decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 11 dicembre 2001, n. 475, recante il regolamento sulla valutazione del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali ai fini della pratica forense e notarile, ai sensi dell'art. 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, riguardante il regolamento sulla riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e, in particolare, l'art. 10, comma 3, e 11, comma 2;



Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense e, in particolare, l'art. 41, comma 9, in forza del quale «il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, è valutato ai fini del compimento del tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato per il periodo di un anno»;

Vista la nota del 16 marzo 2021, prot. n. 53927, con la quale il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione generale dei magistrati - Ufficio II - concorsi, ha comunicato il numero di posti per i quali sono stati banditi gli ultimi tre concorsi per magistrato ordinario;

Vista la nota del 4 giugno 2021, prot. n. 119819, con la quale il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione generale del personale e della formazione - Ufficio V - pensioni, ha comunicato il numero dei magistrati ordinari cessati dal servizio nel corso dell'anno 2020;

Vista la nota del 30 marzo 2021, prot. n. 8941, con la quale il Ministero della giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale degli affari interni - Ufficio II - reparto notariato, ha comunicato il numero dei notai cessati dal servizio nel corso dell'anno 2020;

Vista la nota del 14 luglio 2021, prot. 146166, con la quale, il Ministero della giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale degli affari interni - Ufficio II - ordini professionali e albi, ha comunicato il numero degli abilitati alla professione forense nelle sessioni 2018 e 2019, riservandosi di comunicare gli ulteriori dati richiesti non appena disponibili, rappresentando che, a seguito della emanazione del decreto-legge n. 31/2021, la sessione d'esame 2020 ha subito significativi rallentamenti in conseguenza dell'emergenza epidemiologica;

Vista la comunicazione del maggio 2021, con la quale il Ministero dell'università e della ricerca - Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica - Ufficio VI - gestione patrimonio informativo e statistica, ha comunicato il numero dei laureati in giurisprudenza nel corso dell'anno 2020;

Ritenuto di determinare, ai sensi dell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e dell'art. 2, comma 1, lettera b, n. 1), della legge 25 luglio 2005, n. 150, il numero dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali nell'anno accademico 2021-2022;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno accademico 2021/2022, il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali, determinato ai sensi dell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e dell'art. 2, comma 1,

lettera b, n. 1), della legge 25 luglio 2005, n. 150, è pari a 3.600 unità.

2. La ripartizione dei posti disponibili presso ciascuna scuola di specializzazione è determinata con successivo decreto recante il bando di ammissione alle scuole di specializzazione per le professioni legali, anno accademico 2021/2022, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537, nelle premesse citato.

Roma, 6 settembre 2021

*Il Ministro dell'università
e della ricerca*
MESSA

Il Ministro della giustizia
CARTABIA

21A05632

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 9 luglio 2021.

Determinazione del numero globale dei medici specialisti da formare per il triennio 2020/2023 ed assegnazione dei contratti di formazione medica specialistica alle tipologie di specializzazioni per l'anno accademico 2020/2021.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

E CON

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 recante «Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE»;

Visto, in particolare, l'art. 35 del citato decreto legislativo n. 368 del 1999, in virtù del quale le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano individuano, con cadenza triennale, il fabbisogno dei medici specialisti da formare sulla base del quale il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina il numero globale dei medici specialisti da formare annualmente, per ciascuna tipologia di specializzazione, tenuto conto delle esigenze di programmazione delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento alle attività del Servizio sanitario nazionale;

